



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.4.2011
COM(2011) 167 definitivo

2009/0059 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio concernente la
proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (ICI Plus)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio concernente la
proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (ICI Plus)

1. INTRODUZIONE

L'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione presenta qui di seguito il suo parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento.

2. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento e al Consiglio: 21 aprile 2009

Doc. COM (2009) 197 definitivo 2-2009/0059 (COD) rettifica: 30 novembre 2009, modifica: 1° dicembre 2009 (entrata in vigore del trattato di Lisbona)

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 21 ottobre 2010

Data di trasmissione della proposta modificata al Parlamento europeo e al Consiglio: nessuna

Data dell'accordo politico sulla posizione del Consiglio: nessuna

Data di adozione formale della posizione del Consiglio: 10 dicembre 2010

Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura: 3 febbraio 2011

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Nel quadro del riesame intermedio degli strumenti finanziari per le azioni esterne, la Commissione ha elaborato la presente proposta **per colmare una lacuna legislativa**, segnatamente l'impossibilità per l'UE di finanziare attività che non rientrano

chiaramente nella categoria degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) in quarantasei paesi del mondo partner dell'UE.

Questa situazione è dovuta al fatto che l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento DCI esclude dal finanziamento la maggior parte delle misure non rispondenti ai criteri APS stabiliti dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC), con qualche limitata eccezione. Nessun'altra disposizione giuridica consente il finanziamento di misure non ammissibili come APS nei paesi rientranti nel quadro del DCI.

In numerosi settori, la Commissione e il Parlamento hanno adottato posizioni divergenti sull'ammissibilità come APS di determinate azioni. Il PE ha individuato un certo numero di esempi problematici, che a suo parere non rientrano nell'APS, nel corso del processo di "controllo democratico" (durante il quale la Commissione consulta il PE sui documenti di strategia e sui programmi pluriennali) e della procedura di comitatologia (durante la quale la Commissione esamina i programmi d'azione annuali). Successivamente il PE ha adottato una serie di risoluzioni che condannano la Commissione per aver oltrepassato i suoi poteri di esecuzione adottando tali progetti a norma del regolamento DCI e chiedono il ritiro dei progetti in questione.

Per alcuni tipi di azioni è stato pertanto necessario ricorrere a finanziamenti esterni al DCI nel quadro delle "azioni preparatorie" istituite dal PE con questa precisa finalità (gli "**scambi aziendali e scientifici** con l'India e la Cina" e la "**cooperazione con i paesi a reddito medio** dell'Asia e dell'America latina"). Le azioni preparatorie si sono concluse nel 2009. Il commissario Ferrero-Waldner e i presidenti delle commissioni competenti del PE hanno raggiunto un accordo secondo il quale la **partecipazione di studenti e docenti europei alla componente esterna del programma Erasmus Mundus** sarebbe stata finanziata dal DCI solo fino al termine del 2009. Una volta colmata, questa lacuna dovrebbe inoltre garantire la possibilità di finanziare alcuni progetti nel settore **energetico** e alcune attività di **diplomazia pubblica** non ammissibili come APS (ad esempio, in Asia, in Asia centrale, in Iraq e in Iran).

La proposta della Commissione è una soluzione pragmatica e ad hoc al problema, in quanto si limita ad aggiungere i paesi DCI all'attuale strumento per i paesi industrializzati. Questo strumento è stato giudicato il più adatto perché l'UE lo utilizza per finanziare la cooperazione in modo da favorire interessi non legati allo sviluppo. Il suo obiettivo strategico generale si applicherà anche ai paesi DCI: *"fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale per creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e tali paesi e territori e promuovere il dialogo favorendo gli interessi della Comunità."*

La proposta è circoscritta al periodo 2010-2013 ed è limitata in termini di contenuto strategico e di incidenza sul bilancio. Essa non pregiudica eventuali proposte future riguardanti la nuova generazione di strumenti finanziari per le azioni esterne nell'ambito del prossimo quadro finanziario.

La proposta della Commissione è **già stata accettata dal PE in termini di bilancio**: per sostituire le azioni preparatorie e prevedere le azioni non APS, nel bilancio 2010

sono state create nuove linee dotate dei necessari stanziamenti, in attesa dell'adozione formale della proposta. Se la proposta non viene adottata, gli stanziamenti di bilancio non potranno essere eseguiti per mancanza di una base giuridica.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

4.1 Emendamenti accolti dalla Commissione

La Commissione può accettare il testo concordato fra le tre istituzioni durante i dialoghi a tre svoltisi a ottobre e novembre 2010 (considerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; articoli 1, 2, 3, 4, 5, paragrafo 2, 7, 8, 9, paragrafo 1, 12, 13 e 14). A titolo informativo, i considerando e gli articoli suddetti sono già stati approvati dal Consiglio in prima lettura.

4.2 Emendamenti respinti dalla Commissione

La Commissione non può accettare gli articoli inerenti agli atti delegati e alle questioni di comitatologia (considerando 8 bis, articoli 6, paragrafo 1, 14 bis, 14 ter e 14 quater (atti delegati), articolo 6, paragrafo 3, articolo 15 soppresso (comitatologia).

La Commissione non può accettare l'articolo 16 relativo alle disposizioni finanziarie, secondo il quale i fondi del DCI non possono essere utilizzati per finanziare l'ICI Plus. Questo emendamento non è accettabile. La decisione relativa alla fonte di finanziamento spetta alle autorità di bilancio al momento dell'adozione annuale del bilancio e non può far parte di un atto legislativo. Questo articolo deve conformarsi alle disposizioni standard contenute in ogni strumento finanziario. Tuttavia, per facilitare il raggiungimento di un accordo e rassicurare le istituzioni, la Commissione è disposta a fare una dichiarazione per rammentare che l'importo di riferimento finanziario fissato all'articolo 16 per i paesi elencati nell'allegato II è applicato utilizzando linee di bilancio specifiche destinate ad attività diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo.

5. CONCLUSIONE

Le discussioni con i colegislatori continueranno dopo la seconda lettura, al fine di cercare una soluzione consensuale che conferisca al Parlamento europeo un diritto di controllo sostanziale per il resto dell'attuale periodo di programmazione pluriennale e lasci aperte, per il prossimo periodo, opzioni quali la possibilità di ricorrere agli atti delegati nel pieno rispetto dei criteri di cui all'articolo 290 del TFUE.